

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000025
DATA: 24/01/2023 16:34
OGGETTO: Regolamento aziendale dei trasporti sanitari secondari

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Laura Melandri - UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [03-02-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Dipartimento della Rete Ospedaliera
- Dipartimento Cure Primarie
- DATeR - Direzione Assistenziale Tecnica e Riabilitativa
- UO Amministrativa e Segreteria DATeR (SSD)
- Distretto Savena Idice
- Distretto Pianura Ovest
- Distretto Pianura Est
- Distretto Citta' di Bologna
- Distretto dell'Appennino Bolognese
- Distretto Reno, Lavino e Samoggia
- UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000025_2023_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Ferro Giovanni; Melandri Laura; Roti Lorenzo	FE40D69677678F62B78CFCB975EF2C35 E13762755BCBB71F64A24FA4BF213C5B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con



File

DELI0000025_2023_Allegato1.pdf:

DELI0000025_2023_Allegato2.pdf:

Firmato digitalmente da

Hash


E61B393020F2095F3B4FC657C05F8C30F
959ED8E8510E9D2E358AE87E6ED5812

569130120F08DC029D9BF48C85B4F108D
D309C4A536A402E98AB6BA86A50DBA4



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento aziendale dei trasporti sanitari secondari

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta della dott.ssa Laura Melandri, Direttore dei Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC), che esprime contestualmente parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Premesso che:


- La materia concernente il trasporto sanitario secondario non è stata trattata in maniera organica né a livello nazionale né a livello regionale;

Considerato che:

- L'evoluzione delle modalità di assistenza sanitaria, con l'implementazione della domiciliarità, e l'organizzazione dei servizi in un'ottica di hub and spoke ha comportato un crescente utilizzo del trasporto sanitario;
- L'Azienda ha definito un primo regolamento in materia di trasporto sanitario, volto anche alla omogenizzazione delle modalità all'interno del territorio aziendale, approvato con delibera n. 300 /2012;
- Nel corso degli anni le ulteriori modifiche organizzate ed operative nonché i confronti fatti in materia anche con altre Aziende hanno evidenziato l'opportunità di andare ad una revisione del regolamento approvato con la sopracitata deliberazione 300/2012;
- Visto l'approfondito confronto avvenuto con tutti gli attori coinvolti nel percorso di valutazione, richiesta ed effettuazione del trasporto sanitario;

Delibera

1. di approvare l'allegato " **Regolamento aziendale trasporti sanitari secondari**" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo delle allegatte schede di richiesta trasporto;
2. che il regolamento di cui al punto precedente non comprende i trasporti riferiti a pazienti in trattamento emodialitico, oggetto di specifica regolamentazione;
3. che il regolamento di cui al punto 1 sostituisce integralmente il precedente di cui alla delibera 300 /2012;
4. che il regolamento di cui al punto 1 entra in vigore alla data di pubblicazione del presente atto;



5. di demandare alle articolazioni aziendali coinvolte nell'applicazione la massima divulgazione del presente regolamento fra tutti gli operatori al fine di darne corretta applicazione;
6. che il presente regolamento resta in vigore fino a diversa determinazione aziendale o eventuali modifiche normative regionali o nazionali.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Laura Melandri

REGOLAMENTO AZIENDALE DEI TRASPORTI SANITARI SECONDARI

GLOSSARIO

Ai fini del presente Regolamento, le seguenti sigle e denominazioni assumono il significato qui riportato:

D. LGS.: Decreto Legislativo;

DPCM.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

D.M.: Decreto Ministeriale;

L.R.: Legge Regionale;

D.G.R.: Deliberazione della Giunta Regionale;

SSN: Servizio Sanitario Nazionale;

SPDC: Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura;

ANT: Assistenza Nazionale Tumori;

COU: Centrale Operativa Unificata;

HOSPICE: struttura sociosanitaria residenziale per malati terminali;

DSM: Dipartimento di Salute Mentale;

TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio;

ADI: Assistenza Domiciliare Integrata;

CRA: Casa Residenza per Anziani;

CSRR: Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili

LEA: Livelli Essenziali di Assistenza;

MMG: Medico di Medicina Generale;

SAO: Servizi Amministrativi Ospedalieri;

PCAP: Punto Coordinamento Assistenza Primaria;

PAI Piano Assistenziale Individuale

SSR: Servizio Sanitario Regionale;

UOC: Unità Operativa Complessa;

Trasporto sanitario secondario: trasferimento di un paziente da una struttura sanitaria ad un'altra oppure da una struttura sanitaria al domicilio/residenza e viceversa ricorrendone i presupposti, al di fuori delle condizioni di urgenza/emergenza.

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii;

Visto l'art. 9 del D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, che introduce le procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione e provincia autonoma, e ss.mm.ii.;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

Visto il DM 17 dicembre 1987 n. 553 “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze” e ss.mm.ii;

Visto il DM 12 marzo 2019 avente ad oggetto “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria”, adottato ex art. 9, co. 2, del D.lgs. 56/2000;

Richiamata la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 11 del gennaio 2010 per la prevenzione dell'evento sentinella [“Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto \(intraospedaliero, extraospedaliero\)”](#);

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 5/1994 e ss.mm.ii. “Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti”, in particolare l'art. 20 che individua una Rete dei servizi socio-sanitari integrati;

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 19/1994 recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 29/2004 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 22/2019 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

Richiamata la DGR Emilia Romagna n.1378/1999 e ss.mm.ii. "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei Servizi integrati socio-sanitari di cui all'art. 20 della L.R. 5/94”;

Richiamata la DGR Emilia Romagna n. 327/2004 e ss. mm. ii. che ha, tra l'altro, approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Richiamata la DGR Emilia Romagna n. 44/2009 e ss.mm.ii. “Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi”, specificando, tra l'altro, che per servizio soccorso/trasporto infermi si intende l'attività che viene svolta con le auto mediche o le autoambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa;

Richiamata la DGR Emilia Romagna n. 2212/2019 recante le prime disposizioni attuative della L.R. Emilia Romagna n. 22/2019;

Richiamata la nota della Direzione Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia Romagna n. 29303/2004 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna n. 6/2014 e ss.mm.ii., con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Richiamata – altresì - la Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna n. 12/2014 ad oggetto autorizzazione all’esercizio del servizio di soccorso/trasporto infermi effettuato a mezzo di autoambulanza e auto medica;

Richiamate le Istruzioni Operative della Regione Emilia Romagna per la segnalazione dell’evento sentinella “Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)” del luglio 2017;

Ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento aziendale trasporti sanitari secondari con oneri a carico dell’Azienda USL di Bologna, approvato con Deliberazione AUSL Bologna prot. n. 300/12;

Richiamate le Procedure e le Istruzioni Operative della Centrale Operativa Unificata 118 Emilia Est;

Dato atto che l’Azienda USL di Bologna ha messo a disposizione dei cittadini l’elenco delle Associazioni ed Enti che svolgono attività di trasporti sanitari in autoambulanza non a carico del SSN;

Premessa

La materia relativa ai trasporti sanitari, in relazione alla tipologia di mezzo utilizzato, correlati alla fruizione di prestazioni sanitarie non in emergenza, non è stata trattata in maniera organica nella normativa nazionale e regionale.

L’applicazione locale delle indicazioni di massima che via via sono state fornite o le modalità operative che le aziende si sono autonomamente date, hanno comportato differenze territoriali di accesso al servizio di trasporto.

Il quadro normativo e l’evoluzione organizzativa dell’azienda sanitaria, hanno posto le basi per aggiornare e rivedere Regolamento dell’AUSL Bologna di cui alla Deliberazione 300/2012 in materia di trasporti sanitari secondari/ordinari/non urgenti/programmati.

Il presente Regolamento, infatti, intende disciplinare dal punto di vista economico e organizzativo i trasporti sanitari secondari:

1. interospedalieri;
2. a favore di pazienti in assistenza domiciliare o assistiti ANT all’interno del territorio dell’AUSL di Bologna;

3. a favore di pazienti in terapia oncologica, radioterapica (o essenziale) in strutture esterne all'AUSL di Bologna (nota della Direzione Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia Romagna n. 29303/2004);
4. per dimissioni verso la residenza/domicilio/struttura protetta non ospedaliera;
5. per il rientro di pazienti residenti nel territorio della AUSL di Bologna dopo ricovero in altre regioni nonché a favore di cittadini stranieri non assistiti dal SSR;
6. programmati, in caso di ricovero in regime ordinario, di day-hospital o day-surgery.

Esso non si applica ai trasporti per pazienti in trattamento emodialitico, oggetto di specifico provvedimento (Delibera AUSL BO prot. n. 6/2018).

L'obiettivo del presente Regolamento aziendale consiste, tra l'altro, nell'individuare:

- le modalità uniformi di applicazione delle indicazioni nonché la chiara definizione della tipologia di trasporto posti a carico dell'Azienda USL;
- la razionalizzazione nell'uso dei mezzi;
- la definizione di percorsi univoci a livello aziendale per l'accesso ai trasporti sanitari;

L'Azienda USL di Bologna eroga il servizio di trasporto sanitario secondario mediante l'utilizzo di mezzi idonei attraverso la gestione della Centrale Operativa Unificata di Bologna (COU), ubicata presso l'Ospedale Maggiore.

La COU gestisce e coordina il parco mezzi a disposizione, sia convenzionati sia propri.

Il cittadino ha facoltà di provvedere privatamente, e a suo carico, alla scelta del mezzo di trasporto. Al fine di facilitare l'accesso alla scelta del vettore, l'Azienda USL ha creato appositi strumenti di consultazione dei soggetti che effettuano il servizio presenti sul territorio.

Quanto agli aspetti economici, i trasporti sanitari non urgenti oggetto del presente Regolamento, possono essere:

- con oneri a carico dell'AUSL di Bologna;
- con oneri a carico del cittadino;
- con oneri a carico dell'AUSL di residenza dell'interessato;
- con oneri a carico delle Aziende richiedenti.

ART. 1 Trasporti inter ospedalieri

Definizione.

Trattasi di trasporti di pazienti ricoverati in strutture ospedaliere dell'Azienda USL di Bologna (AUSL BO), dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi IRCCS (AOU BO), dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), dell'Azienda USL di Imola (AUSL Imola), o comunque delle Aziende convenzionate con AUSL di

Bologna per la gestione dei trasporti tramite COU, che vengono trasferiti presso altro stabilimento, intra o extra aziendale, in uno dei seguenti casi:

- in relazione all'organizzazione della rete ospedaliera;
- per consulenze;
- per dimissioni verso posti letto accreditati o verso posti letto di Hospice del territorio aziendale.

Sono altresì equiparati ai trasporti inter ospedalieri:

- i trasporti per pazienti ricoverati in SPDC, da strutture ospedaliere a strutture residenziali accreditate in ambito aziendale;
- il trasporto di pazienti in regime di T.S.O. che, per mancanza di posto letto nelle strutture aziendali, vengono inviati in strutture extra aziendali che hanno dato la loro disponibilità;
- i trasporti per ricovero o dimissione da presidi pubblici del territorio aziendale, da ospedali privati accreditati o da Hospice del territorio aziendale, di persone fragili, allettate o non trasportabili, anziani non autosufficienti e/o disabili ospitati in strutture residenziali su posti letto accreditati in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 1378/1999 e ss.mm.ii.

Modalità di richiesta del servizio.

I trasporti inter ospedalieri vengono prenotati dal personale di reparto alla COU.


In caso di trasporto di pazienti da Pronto Soccorso verso Ospedali Privati Accreditati, che hanno stipulato accordi in tal senso con l'AUSL di Bologna, CRA o CSRR a gestione diretta o accreditate o verso Hospice del territorio aziendale, la richiesta alla COU che organizza il trasporto sarà espletata nei tempi e nei modi più rapidi.

Oneri.


a) a carico dell'Azienda richiedente (AUSL BO, AOU BO, IOR, AUSL Imola).

- Servizio di trasporto inter ospedaliero all'interno della rete aziendale;
- Trasferimento presso ospedali esterni al territorio aziendale correlato a specificità clinico-assistenziali (es. grandi ustionati);
- i trasporti per ricovero o dimissione da presidi pubblici del territorio aziendale, da ospedali privati accreditati o da Hospice del territorio aziendale di persone fragili, allettate o non trasportabili, anziani non autosufficienti e/o disabili ospitati in strutture residenziali su posti letto accreditati in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 1378/1999 e ss.mm.ii.
- trasferimenti verso ospedali pubblici o privati accreditati siti nel territorio di residenza di pazienti non residenti nel territorio della AUSL di Bologna necessari al fine di rendere disponibili posti letto per acuti. **Tali trasferimenti possono avvenire solo dopo aver accertato la mancanza di disponibilità di PL a disposizione della rete aziendale.**

b) a carico del paziente.

 Trasferimento che si configura come un riavvicinamento alla residenza o domicilio, su richiesta del paziente o dei propri familiari.

d) a carico della struttura residenziale ove il paziente si trova.

 trasporti per visite, consulenze ecc. nonché gli oneri dei trasporti effettuati senza la richiesta alla COU, ma organizzati autonomamente dalle strutture medesime.

ART. 2 Trasporti per pazienti in assistenza domiciliare

Definizione.

Per assistenza domiciliare s'intende l'insieme di attività sanitarie e socio sanitarie erogate al domicilio di persone particolarmente fragili e/o in condizione di non autosufficienza.

Considerato che non esistono indicazioni normative o regolamentari circa i trasporti da porre a carico del Servizio Sanitario Regionale per pazienti assistiti al domicilio o attraverso l'ANT, l'AUSL di Bologna ha affrontato nel tempo tale problematica, ereditando comunque situazioni territoriali diversificate, che hanno avuto un riflesso nelle modalità di erogazione del servizio anche dopo l'unificazione.

La problematica del trasporto sanitario di pazienti in regime di domiciliarità assistita è diventata peraltro particolarmente rilevante in relazione alla deospedalizzazione e all'incremento di modelli assistenziali che prevedono il mantenimento del paziente il più possibile presso il proprio domicilio.

Con il presente regolamento si ritiene, pertanto, di addivenire ad una procedura unificata per tutto il territorio aziendale, che garantisca un'individuazione uniforme degli aventi diritto alla mobilità sanitaria con oneri a carico dell'Azienda.

Criteri di eleggibilità

Il trasporto con mezzi sanitari è previsto per i pazienti in assistenza domiciliare con un **piano assistenziale individuale (PAI)**, residenti nel territorio della AUSL di Bologna, o assistiti con autorizzazione ad assunzione costi trasporti da parte della AUSL di residenza, di presa in carico che necessitano di prestazioni sanitarie o integrate con servizi socio sanitari non erogabili a domicilio e le cui condizioni cliniche e funzionali controindicano o non rendono possibile lo spostamento con mezzi ordinari.

Il PAI è lo strumento che identifica professionisti e attività assistenziali al domicilio del paziente in funzione di specifici obiettivi di cura e assistenza finalizzati al mantenimento della persona nel suo contesto di vita e cura.

Modalità organizzative

La richiesta di trasporto viene effettuata dal responsabile del caso, infermiere o MMG e per i pazienti in ADI-A.N.T. dal medico dell'associazione che ha in carico il paziente, esplicitandone la motivazione.

La richiesta, contenente tutte le informazioni del modello allegato al presente Regolamento (Mod. 1), deve pervenire al Punto Coordinamento Assistenza Primaria

(PCAP), che ne valuta la coerenza, accertandosi che risponda alle caratteristiche sopra descritte (Criteri di eleggibilità)

In caso di valutazione positiva, il PCAP prenota il trasporto attraverso le modalità in essere alla centrale operativa unificata (COU).

La richiesta di trasporto inoltrata dal PCAP alla COU deve contenere le specifiche riferite al paziente (es. in barella o in sedia, con o senza monitoraggio) e le condizioni logistiche abitative in cui il paziente si trova quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- piano, interno, presenza di barriere architettoniche;
- presenza di ascensore adeguato al trasporto del paziente;
- presenza di scale e loro tipologia;
- presenza di parenti in grado di agevolare il trasporto;
- necessità di più operatori per l'esecuzione del servizio;
- paziente affetto da obesità o da particolari impedimenti dovuti alla presenza di sistemi di fissazione o di immobilizzazione in modo da poter definire il mezzo ed il tipo di intervento maggiormente adeguati.

La COU accetta prenotazioni di trasporti per pazienti AD o ADI-ANT o ASDI esclusivamente dai PCAP.

Per quanto riguarda i pazienti che dal domicilio vengono ricoverati in Hospice, la prenotazione del trasporto viene effettuata dal coordinatore infermieristico dell'Hospice, essendo il ricovero, e quindi anche il trasporto, già autorizzato dal Coordinamento della Rete delle Cure Palliative dell'Azienda.

In caso di richieste non rispondenti ai criteri di eleggibilità sopra descritti, il trasporto resta in carico all'utente.

La COU e l'Ufficio Progettazione, Sviluppo e Gestione del sistema trasporti sanitari, facente capo al SAO, si impegna a definire una reportistica, nei limiti delle possibilità del sistema informativo di centrale, dei trasporti richiesti, possibilmente suddivisa per PCAP, da inviare al Dipartimento di Cure Primarie, al Responsabile DATeR del processo di Continuità e Presa in carico domiciliare e al Responsabile UASS del Distretto di riferimento, al fine di monitorare l'andamento dell'attività

Oneri.

a) a carico dell'AUSL di Bologna:

I trasporti dal domicilio dell'assistito AD, ASDI o ADI-ANT verso **strutture dell'azienda o strutture private accreditate** del territorio aziendale, e ritorno, per l'esecuzione di prestazioni sanitarie, non eseguibili al domicilio, per pazienti esclusivamente trasportabili con mezzi sanitari o adeguatamente attrezzati in ragione delle condizioni cliniche o della permanente o temporanea non deambulabilità del paziente.

Sono altresì posti a carico dell'Azienda USL di Bologna i trasporti per pazienti che dal domicilio vengono ricoverati in Hospice, anche in considerazione del fatto che il ricovero viene preventivamente valutato e autorizzato dal Coordinamento della Rete delle Cure Palliative dell'Azienda.

b) a carico del paziente.

Tutto ciò che non rientra nel precedente punto a) e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono posti a carico del cittadino i trasporti relativi a:

- visite per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- visite per accertamenti INAIL;
- visite medico-legali;
- visite specialistiche e per prestazioni ambulatoriali presso strutture non accreditate;
- visite specialistiche e per prestazioni non comprese nei LEA;
- visite o prestazioni di natura libero professionale;
- trasporti interdomiciliari.

Qualora il paziente non sia residente nel territorio dell'AUSL di Bologna, è necessario acquisire l'autorizzazione scritta dell'AUSL di residenza quale impegno al pagamento del trasporto. In mancanza di tale impegno va comunicato al paziente che l'onere è a suo carico.

L'Azienda non risponde di oneri di trasporti sanitari per pazienti AD/ASDI o ADI-ANT che siano stati attivati da soggetti diversi della COU.

ART. 3 Trasporti per pazienti in terapia oncologica, radioterapica (o essenziale) in strutture esterne all'ambito territoriale dell'Azienda

Definizione.

Trattasi di trasporti che possono essere effettuati, per residenti nel territorio della AUSL di Bologna, per pazienti non altrimenti trasportabili, in applicazione estensiva della nota della Direzione Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia Romagna prot. n. 29303 del 6 agosto 2004, correlati a trattamenti chemioterapici, radioterapici o comunque essenziali, i cui ambiti assistenziali, ad alto contenuto tecnologico e professionale, sono definiti con una programmazione dei servizi di natura sovraziendale.

Modalità organizzative.

Il trasporto deve essere richiesto dal medico specialista che ha in carico il caso mediante compilazione di apposito modulo allegato al presente Regolamento (Mod. 2). Il Medico del PCAP afferente alle Cure Primarie del Distretto Sanitario di residenza del paziente, verifica sia la sussistenza delle condizioni che eventualmente rendono necessario il trasporto sanitario sia l'impossibilità dei presidi ospedalieri siti nel territorio dell'Azienda USL di Bologna di garantire la prestazione richiesta.

La richiesta di trasporto va inoltrata alla COU e deve contenere le specifiche riferite al paziente (ad esempio, in barella o in sedia con o senza monitoraggio) in modo da poter definire il mezzo ed il tipo di intervento maggiormente adeguati, tenendo conto anche delle condizioni logistico abitative in cui il paziente si trova quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- piano, interno, presenza di barriere architettoniche;
- presenza di ascensore adeguato al trasporto del paziente;
- presenza di scale e loro tipologia;
- presenza di parenti in grado di agevolare il trasporto;
- necessità di più operatori per l'esecuzione del servizio;

- paziente affetto da obesità o da particolari impedimenti dovuti alla presenza di sistemi di fissazione o di immobilizzazione in modo da poter definire il mezzo ed il tipo di intervento maggiormente adeguati.

Va inoltre specificato il piano terapeutico al fine di programmare i trasporti successivi, se riferiti ad un ciclo terapeutico.

Oneri.

a) a carico dell'AUSL Bologna:

trasporto sanitario per i pazienti residenti nel territorio della AUSL di Bologna che devono sottoporsi a trattamenti chemioterapici, radioterapici, o comunque essenziali, non disponibili presso l'AUSL di Bologna o presso le Aziende sanitarie site nel territorio dell'AUSL di Bologna (AOU E IOR), che non possono recarsi autonomamente presso la struttura sanitaria designata in relazione alle condizioni fisiche legate alla gravità e severità della patologia.

b) a carico del paziente

trasporti autonomamente organizzati o effettuati con mezzi ordinari.

ART. 4 Trasporti per dimissioni verso il domicilio/residenza/istituto di ricovero non ospedaliero

Definizione.

Trattasi di trasporti secondari per dimissione al termine di un ricovero, da un ospedale pubblico o privato accreditato, **di pazienti non deambulanti e non trasportabili con mezzi ordinari, residenti nel territorio della AUSL di Bologna**

In presenza di pazienti fragili affetti da patologie croniche, da limitazioni funzionali e/o disabilità, con bisogni sanitari per i quali è necessario definire una serie di interventi terapeutico - assistenziali al fine di garantire la continuità assistenziale vengono attivate “le dimissioni protette” da presidi ospedalieri pubblici o privati accreditati del territorio aziendale verso il domicilio/residenza ovvero verso una struttura protetta non ospedaliera (CRA) ubicata nel territorio dell'AUSL di Bologna.

Modalità organizzative.

Nell'ipotesi di dimissione protetta, il Coordinatore/Infermiere del reparto di degenza del paziente, in accordo con la componente clinica, valuta la non trasportabilità con altri mezzi e apre la segnalazione nell'apposito sistema informativo Garsia “dimissioni protette” (come da procedura PA114 AUSLBO) e prenota il trasporto alla centrale operativa unificata (COU).

Per tutte le altre dimissioni da reparto e per **tutte** quelle da PS, il personale assistenziale informa preventivamente il paziente della possibilità di rivolgersi anche ad erogatori privati del servizio di trasporto sanitario (ODV, APS, ONLUS, altro) il cui elenco è messo a disposizione dalla AUSL attraverso appositi strumenti.

Qualora non fosse possibile reperire la disponibilità di vettori privati, il trasporto può essere organizzato attraverso la COU e viene successivamente fatturato al richiedente.

Oneri.

a) a carico dell'AUSL Bologna:

I trasporti dei pazienti - allettati o non trasportabili con mezzi ordinari - in dimissione protetta, segnalati nell'apposito sistema informativo Garsia "dimissioni protette", da presidi ospedalieri pubblici o privati accreditati del territorio aziendale verso il proprio domicilio/residenza/struttura protetta non ospedaliera ubicati nel territorio della AUSL di Bologna.

b) a carico del paziente.

- I trasporti che non prevedono una "dimissione protetta" da un ospedale pubblico o privato accreditato verso il domicilio/residenza/istituto di ricovero non ospedaliero al termine di un ricovero o di una prestazione di PS (a tal proposito si rinvia all'Istruzione Operativa Aziendale IO38AUSL BO relativa ai trasporti in ambulanza verso il domicilio di pazienti dimessi dal Pronto Soccorso, compresi i pazienti dimessi con diagnosi di malattia infettiva);
- le dimissioni verso la residenza/domicilio/struttura protetta non ospedaliera, che siano stati gestiti da soggetti diversi della COU;
- i trasporti per dimissioni verso strutture o domicilio al di fuori del territorio di competenza della AUSL Bologna che di fatto configurano un riavvicinamento al proprio domicilio/residenza di cui all'art. 1 lett. b);
- le dimissioni da strutture ospedaliere private non accreditate;
- le dimissioni conseguenti a ricoveri avvenuti in regime di libera professione.

ART. 5 Rientro di pazienti residenti nel territorio della AUSL di Bologna dopo ricovero in altre Azienda sanitarie, intra o extra regionali.

Definizione.

Si tratta del trasporto di pazienti residenti nel territorio della AUSL di Bologna con mezzo sanitario dall'ospedale di degenza, sito al di fuori del territorio aziendale, verso il proprio domicilio/residenza o verso altra struttura di ricovero (ospedaliera e non) ubicata nel territorio della AUSL di Bologna.

Modalità organizzative.

La gestione e l'organizzazione di tale tipo di trasporto è correlata alle modalità operative, in essere presso la Regione e/o Azienda Sanitaria in cui è ubicata la struttura di ricovero.

Oneri.

a) a carico dell'Azienda USL di Bologna qualora si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- **il ricovero è conseguente ad un trasferimento inter ospedaliero con partenza da un ospedale sito nel territorio della AUSL di Bologna, determinato dall'impossibilità di erogare i necessari trattamenti diagnostico terapeutici nelle strutture ospedaliere presenti sul territorio dell'Azienda USL di Bologna;**

- **il ricovero è ricompreso nel percorso assistenziale stabilito da un Centro di Riferimento regionale in caso di malattia rara ex DM 279/2001 e ss.mm.ii.**

La modalità di presa in carico dell'onere può avvenire o attraverso l'invio di un mezzo idoneo della flotta AUSL di Bologna con coordinamento COU o attraverso trasporto organizzato dall'Azienda ove è ricoverato l'assistito, con successiva fatturazione alla AUSL di Bologna, previo accordo preventivo.

b) a carico dell'utente.

Sono esclusivamente a carico del cittadino le spese per i trasporti sanitari non urgenti:

- qualora non sussista una delle condizioni sopra individuate al precedente punto a);
- qualora il trasporto sia conseguente alla decisione del paziente di non sottoporsi alle cure presso Strutture del territorio dell'Azienda USL di Bologna o alla sua esplicita richiesta di essere trasferito ad altro ospedale prima del termine delle cure;
- da e per l'estero di cittadini residenti nel territorio della AUSL di Bologna.

c) a carico dell'Azienda richiedente il trasferimento quando, similmente a quanto previsto all'Art 1 paragrafo a), si tratta di una necessità di natura organizzativa della struttura ricoverante.

Si ritiene comunque utile, in particolare con le Aziende confinanti, addivenire ad accordi circa le modalità di trasferimento dei rispettivi cittadini, in assenza di indicazioni regionali uniformi. Il presente regolamento può pertanto essere integrato/modificato a seguito degli accordi che verranno raggiunti o di indicazioni regionali in materia.

ART. 6 Cittadini stranieri.

Quanto alle prestazioni erogate in favore di cittadini stranieri non assistiti dal SSR, i relativi oneri devono essere attribuiti con le stessa modalità valide per le prestazioni di ricovero.

Nel caso di cittadini stranieri provenienti da paesi comunitari, non comunitari e non convenzionati, regolarmente presenti sul territorio nazionale e che non siano assistiti dal SSR o da istituzioni estere (qualsiasi soggetto giuridico, Stato, ecc.), tutte le prestazioni vanno poste a carico dell'utente o della sua assicurazione, se esistente.

ART. 7 Ricovero programmato per proseguimento cure

Definizione.

È un servizio di trasporto correlato alla condizione in cui versa il paziente, residente nel territorio della AUSL di Bologna, che deve essere in AD o aver ottenuto in precedenza una dimissione protetta, che necessita di nuovo ricovero per prosecuzione delle cure, alla luce di una prescrizione medica di ricovero in un reparto ospedaliero in regime ordinario, di day-hospital o day-surgery, comunque non trasportabile con mezzi diversi.

Modalità organizzative.

Il paziente necessita di apposita impegnativa e del Modulo allegato al presente Regolamento (Mod. 3) compilato dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Specialista.

La richiesta del trasporto deve pervenire al Punto Coordinamento Assistenza Primaria (PCAP) che la valuta nel merito, accertandosi che risponda alle caratteristiche sopra descritte.

In caso di valutazione positiva il PCAP prenota il trasporto alla centrale operativa unificata (COU) secondo le modalità in essere.

Oneri.

a) in capo all'AUSL di Bologna:

Il trasporto sanitario per ricovero programmato diretto ad un ospedale o ad una struttura privata accreditata rientrante nel territorio dell'AUSL di Bologna a favore di pazienti assistiti dalla AUSL di Bologna, in AD non deambulanti, portatori di inabilità temporanea o permanente in carrozzina ortopedica obbligata, da un domicilio sito nel territorio aziendale, per i quali non sia possibile il trasporto con mezzi ordinari.

b) a carico del paziente

Tutto ciò che non è specificato nel precedente punto a).

ART. 8 Gestione amministrativa

La COU assegna i servizi ai fornitori integrati nel sistema di centrale e convenzionati con l'AUSL, in base ai seguenti criteri:

- accreditamento regionale;
- afferenza territoriale;
- economicità del servizio;

ponendo particolare attenzione, soprattutto in relazione alla afferenza territoriale, alle associazioni di volontariato accreditate o comunque convenzionate.

La gestione amministrativa dei trasporti sanitari organizzati attraverso la COU fa capo ai Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC), attraverso l'Ufficio Progettazione, Sviluppo e Gestione del sistema trasporti sanitari.

Tale ufficio cura anche la fatturazione diretta agli utenti in caso di trasporti con oneri a carico del paziente, organizzati attraverso la C.O.U., alle aziende sanitarie di residenza dei pazienti e alle aziende richiedenti il servizio.

I dati necessari alla fatturazione sono ricavati dai gestionali aziendali della COU, del PS e dei ricoveri.

L'Ufficio verifica e liquida anche le fatture passive per trasporti effettuati da altre Aziende Sanitarie per residenti nel territorio della AUSL di Bologna.

In ottemperanza a quanto previsto dalla P158 AUSLBO "Gestione recupero crediti clienti codificati" l'Ufficio segue il processo di recupero crediti relativamente alle fatture non pagate.

ART. 9 Validità

Il presente Regolamento resta in vigore fino a diversa determinazione aziendale, o in relazione a modifiche della normativa regionale o nazionale che dovesse essere in contrasto con le previsioni del presente regolamento.

Eventuali criticità, anche in riferimento alle segnalazioni dei pazienti, verranno valutate, anche al fine di definire eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Eccettuato quanto previsto dall'art. 1 "Trasporti interospedalieri", la restante tipologia di trasporti con oneri a carico aziendale deve considerarsi applicabile esclusivamente ai residenti dell'AUSL di Bologna.

MOD. 1

TRASPORTO PAZIENTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE

Pazienti residenti nel territorio AUSL Bologna.

Per pazienti assistiti non residenti acquisire e disponibilità al pagamento del trasporto

da inviare al PCAP
e/o alla COU

Il/La sottoscritto/a Dott./ssa _____

Infermiere (per pazienti in AD)

Medico di Medicina Generale (per pazienti in AD)

Medico dell'Associazione _____ (per pazienti in ADI - A.N.T)

RICHIEDE

per il /la paziente Sig./Sig.ra _____,

nato/a a _____, il _____,

residente/domiciliato in _____,

il trasporto a mezzo autoambulanza per il giorno _____ alle ore _____,

da _____

a _____

e ritorno

secondo le seguenti modalità:

in barella

seduto

A tal proposito, si segnala il seguente contesto ambientale in cui il paziente si trova:

presenza di barriere architettoniche

presenza di ascensore adeguato al trasporto del paziente

presenza di scale

presenza di parenti in grado di agevolare il trasporto (indicare generalità, grado di parentela, recapito) _____

necessità di più operatori per l'esecuzione del servizio

paziente affetto da obesità o da particolari impedimenti dovuti alla presenza di sistemi di fissazione o di immobilizzazione

MOTIVAZIONE SANITARIA

Firma leggibile per esteso

TRASPORTO PER PAZIENTI
IN TERAPIA ONCOLOGICA RADIOTERAPICA (O ESSENZIALE) IN STRUTTURE ESTERNE
ALL'AZIENDA

Pazienti residenti nel territorio della AUSL di Bologna

da inviare al PCAP e/o alla COU

Il/La sottoscritto/a Dott./ssa _____ (Medico

specialista che ha in carico il/la paziente), in servizio presso la

UO _____ del _____

RICHIEDE

per il /la paziente Sig./Sig.ra _____,

nato/a a _____, il _____,

il trasporto sanitario secondario a mezzo autoambulanza per il giorno _____,

alle ore _____, da _____

a _____

e ritorno

secondo le seguenti modalità:

in barella

in sedia con monitoraggio/assistenza personale sanitario

in sedia senza monitoraggio/assistenza personale sanitario

A tal proposito, si segnala il seguente contesto logistico/abitativo/ambientale in cui il paziente si trova:

presenza di barriere architettoniche

presenza di ascensore adeguato al trasporto del paziente

presenza di scale

presenza di parenti in grado di agevolare il trasporto (indicare generalità, grado di parentela, recapito) _____

necessità di più operatori per l'esecuzione del servizio

paziente affetto da obesità o da particolari impedimenti dovuti alla presenza di sistemi di fissazione o di immobilizzazione

Indicare, altresì, la sussistenza di un piano terapeutico del paziente, al fine di programmare i trasporti successivi:

Firma leggibile per esteso
Medico specialista che ha in
carico il caso

Il Medico del PCAP afferente alle Cure Primarie del Distretto Sanitario di residenza del paziente attesta/certifica la sussistenza delle condizioni sopra indicate che rendono necessario il trasporto in autoambulanza e l'impossibilità dei Presidi Ospedalieri della AUSL Bologna e delle Aziende Sanitarie rientranti nel territorio della AUSL Bologna di garantire la prestazione richiesta.

Il Medico del PCAP

TRASPORTO PER RICOVERO PROGRAMMATO
Pazienti residenti nel territorio della AUSL di Bologna

da inviare
al PCAP e/o alla COU

Il/La sottoscritto/a Dott./ssa _____,

MMG

PLS

MEDICO SPECIALISTA

del _____ proprio _____ paziente

Sig./Sig.ra _____,

nato/a a _____ il _____,

residente/domiciliato in _____,

che allo stato è:

in assistenza domiciliare non deambulante;

portatore di inabilità temporanea o permanente in carrozzina ortopedica obbligatoria, precedentemente
oggetto di di missione protetta

Vista la prescrizione medica allegata,

RICHIEDE

il trasporto del paziente a mezzo autoambulanza dalla propria residenza/domicilio al

per ricovero programmato il giorno _____ ore _____, presso _____

per ricovero programmato come da prescrizione allegata

A tal proposito, si segnala il seguente contesto logistico/abitativo/ambientale in cui il paziente si trova:

presenza di barriere architettoniche

presenza di ascensore adeguato al trasporto del paziente

presenza di scale

presenza di parenti in grado di agevolare il trasporto (indicare generalità, grado di parentela, recapito) _____

necessità di più operatori per l'esecuzione del servizio

paziente affetto da obesità o da particolari impedimenti dovuti alla presenza di sistemi di fissazione o di immobilizzazione

Si allega prescrizione medica.

Firma leggibile per esteso

TRASPORTO/TRASFERIMENTO INTEROSPDEALIERO VERSO STRUTTURE OSPEDALIERE
FUORI DAL TERRITORIO DELLA AUSL DI BOLOGNA

da inviare
alla COU

Il/La sottoscritto/a Dott./ssa _____, in servizio presso la
UO _____ del _____,
accertata la mancanza di posti letto a disposizione della rete aziendale per trasferimento acuti

RICHIEDE

che il/la paziente Sig./Sig.ra _____,
nato/a a _____, il _____,
 ricoverato c/o _____

VENGA TRASFERITO

c/o _____
vista la necessità di rendere disponibile PL per pazienti acuti.

Data, _____

Firma leggibile per esteso

TRASPORTI PER DIMISSIONE

VERSO DOMICILIO/RESIDENZA//ISTITUTO DI RICOVERO NON OSPEDALIERO

Pazienti residenti nel territorio della AUSL di Bologna

da inviare
alla COU

Il/La Sottoscritto/a Dott./ssa _____

MEDICO CASE-MANAGER

INFERMIERE CASE-MANAGER

in servizio d/o _____, ove è degente il paziente

Sig./Sig.ra _____

nato/a a _____, il _____,

in accordo con la componente clinico/assistenziale e valutata l'intrasportabilità del cittadino con altri mezzi ed aperta la relativa segnalazione nell'apposito sistema informativo Garsia "dimissioni protette" (come da procedura PA 114 AUSLBO),

RICHIEDE

che le dimissioni del paziente vengano effettuate con trasporto in "modalità protetta" verso:

il domicilio/residenza al seguente indirizzo

l'Istituto di ricovero non ospedaliero

Data, _____

Firma leggibile per esteso
